



Prot. n° PG 333150 del 11/10/2021

AI DIRETTORI DELLE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DEI DISTRETTI

DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA

DIRETTORI DI SSD E SS

A TUTTI I DIPENDENTI INTERESSATI

OGGETTO: DECRETO-LEGGE N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 - MISURE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-CoV-2- MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 SUL PERSONALE PROFESSIONALE - TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO.

In data 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, il quale prevede con previsione dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (temine attuale di cessazione dello stato di emergenza) l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per l'ingresso nei luoghi di lavoro, al fine di integrare le norme di sicurezza e di tutela della salute pubblica precedentemente emanate.

L'obbligo del green pass per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni e, nello specifico:

- organi di vertice aziendali
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
- il personale con contratto di somministrazione lavoro (ex interinali),
- il personale con incarico libero professionale,
- il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- il personale in convenzione RAS /ex Enti Formazione
- il personale con contratto di formazione e lavoro
- personale che svolge attività di volontariato
- tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso le varie strutture aziendali sulla base di contratti esterni (es: personale addetto alle pulizie ovvero operatori che si occupano del rifornimento cibi-bevande o manutenzione fotocopiatori etc).

Per quanto concerne l'ultimo punto, riguardante i prestatori di lavoro, beni o servizi, si chiede ai RUP di ciascun appalto di contattare formalmente gli Operatori economici coinvolti, sottolineando gli obblighi previsti dalla norma e richiamandoli a garantire l'utilizzo nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione, esclusivamente di personale dotato di green pass o esentato ai sensi della circolare del Ministero della salute, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Non è previsto il green pass per i soggetti che accedono alle Strutture Aziendali per motivi differenti da quelli legati alla prestazione lavorativa, ovvero gli utenti dei servizi e i cittadini in generale, salvo i casi espressamente previsti dalla norma generale.

In attesa dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale saranno fornite indicazioni di dettaglio per la definizione di protocolli omogenei sulle modalità organizzative di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, si rende necessario definire regole operative per l'effettuazione dei controlli, di cui all'art. 1, comma 5, del provvedimento normativo in trattazione.

Il controllo consiste nella verifica del possesso da parte del personale del ruolo professionale tecnico-amministrativo assegnato a ciascuna struttura della certificazione verde COVID-19, ovvero di idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie comprovante l'esenzione dalla vaccinazione. Infatti, fino al 30 novembre 2021 sono esonerati dal possesso del Green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di certificazione medica, secondo le disposizioni di cui alle Circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e del 25 settembre 2021 (vedere allegato 1 _ Informativa al Delegato alla effettuazione delle verifiche delle certificazioni verdi covid-19).

L'incaricato al controllo potrà effettuare la verifica sia al 100% degli interessati in forma continuativa, che a campione, garantendo il controllo di almeno il 30% degli interessati (adottando, in tal caso, criteri non sistematici per evitare elusioni calcolate) prioritariamente, al momento dell'ingresso, o anche a campione, in un momento successivo all'ingresso, richiedendo all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

In particolare i Responsabili del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 del D.L. in argomento, sono così individuati :

- Direttori di Dipartimento e dei Distretti, per il controllo sul personale professionale - tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento;
- Direttori di Struttura complessa, Responsabili di SSD e SS per il controllo sul personale professionale -tecnico-amministrativo assegnato;
- Incaricati di Funzione o altre figure per le verifiche sul personale di pertinenza, qualora delegati dal Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza.

Le attività di controllo possono essere delegate dal Direttore e/o Responsabile ad uno o più collaboratori in servizio presso la medesima Unità Organizzativa, con l'indicazione - in caso di deleghe plurime - del gruppo di dipendenti che ciascuno sarà competente a controllare. In tale evenienza potrà essere utilizzato il modello di delega - allegato 2 alla presente circolare dispositiva.

Tenuto conto degli orientamenti espressi dal Garante della Privacy in materia di trattamento dei dati personali relativi alla vaccinazione anti Covid-19, l'attività eseguita non potrà comportare la raccolta dei dati dell'intestatario del certificato verde.

Il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, dovrà avvenire mediante l'utilizzo dell'applicazione nazionale VerificaC19 rilasciata dal Ministero della Salute. L'app è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore per essere installata sul dispositivo mobile del verificatore. In ordine agli strumenti di verifica, gli incaricati al controllo dovranno utilizzare prioritariamente il cellulare aziendale e, soltanto qualora non lo abbiano in dotazione, potranno avvalersi del dispositivo privato per lo svolgimento dell'attività indicata nella presente procedura.

L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Ulteriori informazioni di dettaglio su verifiche facilitate del green pass, verranno fornite non appena pubblicate le linee guida per la Pubblica Amministrazione, dove è contemplata la previsione di utilizzo di piattaforme informatiche quali la piattaforma di NoiPA o il Portale nazionale DGC (www.dgc.gov.it) utilizzabile dal datore di lavoro o suoi delegati, tramite identità digitale (SPID o CIE)

All'esito del controllo giornaliero, i Responsabili o loro delegati devono comunicare alle Risorse Umane i nominativi di coloro i quali non possiedono o si siano rifiutati di esibire una regolare certificazione verde Covid-19 (e che non siano nemmeno in possesso di documentazione comprovante l'esenzione alla vaccinazione), mediante l'invio di una mail a sc.trattamentogiuridicoeconomico@atssardegna.it, nella quale deve obbligatoriamente essere inserito come oggetto "Personale non in possesso di certificazione verde Covid-19", unicamente finalizzato alla gestione delle assenze.

In caso di mancato possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19, il dipendente non può accedere al luogo di lavoro e la mancata prestazione lavorativa è considerata assenza ingiustificata fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Non sono dovuti, già dal primo giorno, la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Non sono previste conseguenze disciplinari e il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del posto.

L'accesso del dipendente al luogo di lavoro in assenza della certificazione verde o la mancata esibizione, se richiesta, comporta una sanzione amministrativa compresa tra 600,00 e 1.500,00 Euro.

Una sanzione amministrativa compresa tra 400,00 e 1.000,00 Euro è altresì prevista per la mancata adozione di idonee misure organizzative e per la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge (possesso del green pass) da parte del datore di lavoro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, su segnalazione dei soggetti incaricati dell'accertamento.

Il possesso e/o l'esibizione di certificazioni false o riferibili ad altre persone costituiscono reato e comportano per l'Amministrazione, inevitabilmente, l'obbligo di denuncia alle Autorità competenti e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.

E' fatto salvo quanto già previsto in tema di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella Legge n. 76/2021)

In conseguenza della prossima introduzione del green pass, si va verso il superamento del lavoro agile della fase emergenziale.

La modalità ordinaria di lavoro nella Pubblica Amministrazione dal 15 ottobre 2021 torna a essere quella in presenza, salvo casi motivati, con garanzia che il rientro in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19. Resta estesa al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di effettuare la prestazione lavorativa in smart working.

Si sottolinea che sebbene la certificazione verde sia richiesta "ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro", in ogni caso il lavoro agile non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass e, pertanto, non sarà consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il DPCM siglato il 24 settembre 2021 stabilisce che il ritorno in presenza nella Pubblica Amministrazione parte dal principio per cui l'estensione del Green Pass anche ai lavoratori del Settore Pubblico, incrementi l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già in precedenza adottate.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con un successivo Decreto Ministeriale, fornirà apposite indicazioni operative perché il rientro negli uffici sia rispettoso delle misure di contrasto al Covid-19.

Saranno inoltre indicati gli strumenti tecnologici necessari all'implementazione delle piattaforme digitali per la verifica dei Green Pass e fornite, attraverso uno specifico Decreto, le indicazioni procedurali per gestire il personale soprattutto, nella fase di prima attuazione dell'obbligo.

Ulteriori indicazioni operative verranno fornite non appena disponibili.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Massimo Temussi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Attilio Murru)

TEMUSSI MASSIMO 
Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.11 12:09:20 +02'00'

MURRU ATTILIO 
Firmato digitalmente da MURRU ATTILIO
Data: 2021.10.11 12:06:15 +02'00'

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO ATS SARDEGNA
(Dott.ssa Patrizia Sollai)

SOLLAI
PATRIZIA 
Firmato digitalmente da
SOLLAI PATRIZIA
Data: 2021.10.11 10:32:12
+02'00'